

**Condizioni generali
per allacciamenti alla rete di distribuzione
di energia elettrica**

I n d i c e

	Premesse	Pag. 2
I	DISPOSIZIONI GENERALI	
1.	Definizioni	Pag. 2
2.	Scopo e campo di applicazione	Pag. 3
3.	Compiti dell'Azienda	Pag. 3
4.	Basi giuridiche	Pag. 3
5.	Delimitazione geografica: comprensorio	Pag. 3
6.	Restrizioni	Pag. 4
7.	Obblighi del proprietario e servitù	Pag. 4
II	IMPIANTI E INFRASTRUTTURE	
8.	Rete e linee di distribuzione dell'Azienda	Pag. 5
9.	Componenti dell'allacciamento	Pag. 5
10.	Proprietà dell'allacciamento	Pag. 6
11.	Impianti interni	Pag. 7
III	TIPOLOGIA DI ALLACCIAMENTO	
12.	Tipi di allacciamenti	Pag. 7
IV	PROCEDURA	
13.	In generale	Pag. 7
14.	Domanda d'allacciamento (avviso d'installazione)	Pag. 8
15.	Progetto di allacciamento	Pag. 8
V	ESECUZIONE	
16.	Numero di allacciamenti per stabile	Pag. 8
17.	Costruzioni accessorie	Pag. 9
18.	Rifiuto d'allacciamento	Pag. 9
19.	Modalità d'esecuzione	Pag. 9
VI	ESERCIZIO	
20.	Modifiche di allacciamento	Pag. 9
21.	Manutenzione dell'allacciamento	Pag. 10
VII	ASPETTI FINANZIARI	
22.	Costi a carico del proprietario	Pag. 10
23.	Altri costi a carico del proprietario	Pag. 11
24.	Aumento della potenza installata	Pag. 11
25.	Oneri a carico dell'Azienda	Pag. 12
26.	Modalità di pagamento	Pag. 12
VIII	SICUREZZA, CONTROLLO IMPIANTI E SPESE	
27.	Protezione delle persone e degli impianti	Pag. 12
IX	ASPETTI LEGALI	
28.	Sanzioni	Pag. 12
29.	Contestazioni di ordine tecnico	Pag. 13
30.	Altre contestazioni	Pag. 13
31.	Diritto applicabile e foro	Pag. 13
X	DISPOSIZIONI FINALI	
32.	Approvazione	Pag. 13
33.	Entrata in vigore	Pag. 13

Premesse

Le presenti Condizioni Generali (CG) sono applicabili a tutti i Clienti residenti nel comprensorio di distribuzione coperto dalle AIM.

I DISPOSIZIONI GENERALI

1. Definizioni

- 1.1 AES/VSE: Associazione delle Aziende elettriche Svizzere che emana le raccomandazioni del settore elettrico (in particolare Balancing Concept Suisse, Distribution Code, Metering Code, Transmission Code).
- 1.2 Azienda: s'intendono le Aziende Industriali di Mendrisio (AIM). L'Azienda ha la funzione di gestore di rete, oppure di fornitore di energia elettrica o può rivestire entrambi i ruoli.
- 1.3 BT: bassa tensione (400 V / 230V).
- 1.4 CCS: Codice Civile Svizzero.
- 1.5 CG: Condizioni Generali. Per "CG fornitura" si intendono le CG per la fornitura di energia elettrica e per "CG allacciamenti" le CG per allacciamenti alla rete di distribuzione elettrica.
- 1.6 Cliente: colui che richiede un allacciamento e/o utilizza un impianto elettrico. Può essere il proprietario dello stabile a cui compete la responsabilità della manutenzione dell'impianto allacciato ai fini della sicurezza.
Nel caso di condominio o di stabili con abitazioni plurifamiliari sono considerati Clienti i proprietari del condominio (condomini PPP comproprietari), rispettivamente il locatario o il conduttore (inquilino) della parte locata. Non è Cliente il subconduttore (inquilino dell'inquilino) della parte locata (case o appartamenti di vacanza).
- 1.7 DPS: dispositivo di protezione contro le sovracorrenti.
- 1.8 ESI: Elettricità Svizzera Italiana (www.elettricità.ch).
- 1.9 LAEI: Legge sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.7).
- 1.10 MT: media tensione (11 kV).
- 1.11 OAEI: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.71).
- 1.12 OIBT: Ordinanza federale sugli impianti a bassa tensione (RS.734.27).
- 1.13 PAE: Prescrizioni delle Aziende Elettriche (Svizzera italiana).
- 1.14 PEN: conduttore di protezione e neutro.
- 1.15 Produttore indipendente: chi produce elettricità per il proprio fabbisogno e ne immette in rete.
- 1.16 RaSi: rapporto di sicurezza.
- 1.17 SWISSGRID: Società nazionale che gestisce la rete di trasporto in alta tensione.
- 1.18 Titolare dell'allacciamento: proprietario del fondo e/o dello stabile allacciato, i condomini (comproprietari PPP) e i beneficiari di un diritto di superficie di un determinato immobile.

2. Scopo e campo di applicazione

- 2.1 Le presenti CG disciplinano i rapporti tra l'Azienda e i Clienti nel campo degli allacciamenti alla rete di distribuzione di energia elettrica per quanto riguarda alla loro esecuzione, modifica, manutenzione nonché gli aspetti finanziari (contributi di allacciamento).

3. Compiti dell'Azienda

- 3.1 L'Azienda costruisce, gestisce e mantiene secondo lo stato dell'arte l'impianto della rete di distribuzione di energia elettrica di sua proprietà, tenuto conto delle normative internazionali federali e cantonali ed eventualmente comunali, nonché delle prescrizioni relative al settore elettrico.
- 3.2 L'Azienda è considerata "Gestore di rete" ai sensi della LAEI e dell'OIBT. I suoi compiti sono definiti da tali normative.

4. Basi giuridiche

- 4.1 Le presenti CG, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, come pure qualsiasi eventuale contratto particolare, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda e i suoi Clienti. Esse sono applicabili in particolare a tutti i proprietari di impianti elettrici già allacciati alla rete di distribuzione dell'Azienda così come pure per i nuovi allacciamenti.
- 4.2 L'allacciamento alla rete di distribuzione come pure l'erogazione di energia elettrica, implicano l'accettazione delle presenti CG e delle tariffe in vigore.
- 4.3 Il proprietario ha il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare delle presenti CG e delle relative tariffe. Questi documenti possono essere inoltre consultati e scaricati tramite il sito internet dell'Azienda.
- 4.4 Le presenti CG e i relativi allegati possono essere modificati in ogni momento dall'Azienda. In caso di divergenza tra l'esemplare cartaceo in possesso del Cliente e quello pubblicato sul sito dell'Azienda, fa stato la versione aggiornata pubblicata in internet dall'Azienda.
- 4.5 In casi particolari, l'Azienda può stabilire condizioni speciali di allacciamento in deroga alle presenti CG e alle tariffe in vigore.
- 4.6 Per tutto quanto non previsto nelle presenti CG, fanno stato le CG fornitura alle quali si rinvia espressamente.
- 4.7 Restano riservate le normative internazionali, federali o cantonali applicabili in materia e le prescrizioni emanate dalle Aziende del settore elettrico.

5. Delimitazione geografica: comprensorio

- 5.1 Il perimetro del comprensorio è definito dall'art. 4 LA-LAEI e coincide generalmente con quello delle zone edificabili dei piani regolatori dei Comuni, all'interno del quale l'Azienda è tenuta di principio ad eseguire gli allacciamenti richiesti per legge o per convenzione (allegato 3).
- 5.2 Per contro al di fuori del perimetro di cui all'articolo 5.1 l'Azienda non è di regola tenuta ad effettuare l'allacciamento salvo disposizione contraria delle leggi applicabili al settore. Il rilascio di singole autorizzazioni non obbliga l'Azienda a concederne altre né estendere e potenziare quelle esistenti.
- 5.3 Deroghe al di fuori delle zone edificabili sono di esclusiva competenza dell'Azienda. Possono essere concesse deroghe in particolare nei casi di raccordi di impianti o attrezzature di pubblico interesse che, per loro natura, giustificano il loro inserimento su fondi di principio non edificabili.

- 5.4 Fuori dal perimetro della zona edificabile è fatturato il costo reale della parte dell'impianto necessario alla realizzazione dell'allacciamento dal punto di raccordo, alla rete di distribuzione dell'Azienda, per quanto ciò sia conciliabile con il diritto superiore. L'Azienda si assume l'onere dell'eventuale maggiore dimensionamento dell'impianto, riservandosi con ciò il diritto di alimentare altri Clienti fino a concorrenza della portata nominale dello stesso, senza versare ristorni al titolare dell'allacciamento.

6. Restrizioni

- 6.1 L'Azienda procede agli allacciamenti nel comprensorio di cui all'articolo 5 nel limite delle proprie possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento e al mantenimento dei propri impianti per quanto detto limite sia conciliabile con il diritto superiore.

7. Obblighi del proprietario e servitù

- 7.1 Ogni proprietario è tenuto a concedere all'Azienda (di regola gratuitamente) le servitù necessarie per gli impianti che alimentano il suo allacciamento e quelle relative all'installazione e alla manutenzione delle componenti di un impianto di rete (in particolare per la posa degli impianti e l'attraversamento del sedime).
- 7.2 Il proprietario del fondo sul quale transita un allacciamento ha l'obbligo di consentire agli addetti dell'Azienda l'accesso in ogni momento al fondo stesso, in particolare al punto di allacciamento (punto di fornitura) ai sistemi di conteggio dell'energia (contatori) con ogni veicolo e mezzo idoneo per la costruzione, l'esercizio e per le necessità di controllo e sorveglianza, nonché la manutenzione degli impianti, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori. A tale scopo verranno stipulate apposite convenzioni servitù.
- 7.3 Nei casi di condotte sotterranee il proprietario è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il tracciato delle condotte, nel senso che sull'area sopraccitata, larga almeno 1.50 m non potranno sorgere costruzioni edili né crescere alberi di alto fusto e/o con radici profonde.
- 7.4 Nei casi di condotte aeree il proprietario si impegna altresì a non piantare alberi ad alto fusto a distanze insufficienti da una linea aerea. Egli autorizza in ogni tempo il taglio di rami o di alberi che possono dare luogo a perturbazioni sulla linea aerea. Rimane riservato il diritto al risarcimento per eventuali danni alle proprietà ed alle culture provocati dall'Azienda.
- 7.5 Il proprietario di un fondo al beneficio di un allacciamento si impegna ad accordare (di regola gratuitamente) l'installazione sul proprio terreno di parti di impianti destinate ad alimentare terzi. A tale scopo verranno stipulate apposite convenzioni di servitù.
- 7.6 Qualora l'allacciamento attraversasse il fondo di terzi, spetta al titolare dello stabile da allacciare il compito di richiedere la servitù per le opere di genio civile di sua proprietà (in particolare posa condotta). Il titolare dell'allacciamento dovrà ottenere i relativi permessi ed autorizzazioni dai singoli proprietari sul quale transita il suo allacciamento, procedendo con la sottoscrizione di una convenzione da iscriversi all'Ufficio Registri. Tale compito potrà essere delegato all'Azienda, previo accordo specifico. Il testo della convenzione o degli accordi conclusi tra privati dovrà in particolare contenere il diritto ad installare e a mantenere sul fondo altrui una condotta sotterranea comprese le altre indispensabili strutture ed altre opere accessorie, oltre che indicare quanto già esposto ai punti precedenti. Copie di tali accordi o convenzioni tra le parti dovranno essere inviati all'Azienda.
- 7.7 Tutte le spese derivanti dalla servitù, con particolare riferimento alle tasse dell'Ufficio Registri e alle eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transitano le condotte, sono integralmente posti a carico del titolare dell'allacciamento.

7.8 Nel caso che l'alimentazione di un immobile richiedesse l'installazione di una cabina di trasformazione, il proprietario deve mettere a disposizione dell'Azienda il locale e lo spazio necessario. I locali rispettivamente lo spazio messo a disposizione rimangono di principio di proprietà del titolare dell'allacciamento, mentre gli impianti elettromeccanici sono di proprietà dell'Azienda.

L'ubicazione del locale atto ad ospitare la cabina di trasformazione, viene fissata d'intesa fra l'Azienda ed il proprietario e deve rispondere ai requisiti tecnici richiesti dall'Azienda.

L'occupazione del locale o dello spazio destinato alla cabina, i diritti di passo e di accesso e quelli di posa e di mantenimento dei collegamenti elettrici sotterranei, verranno iscritti nel Registro Fondiario, nella forma e nelle modalità convenuta fra le parti.

L'Azienda ha il diritto di usare la cabina di trasformazione anche per l'alimentazione di terzi.

7.9 In casi particolari la cabina di trasformazione può essere di proprietà privata del titolare dell'allacciamento (sia per la parte elettromeccanica che per le opere di genio civile); egli avrà la responsabilità del proprietario di un'opera secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni, rispettivamente la responsabilità di esercente dell'impianto secondo l'Ordinanza sulla corrente forte (RS 734.2). Tutte le spese conseguenti al mantenimento della cabina di trasformazione in stato idoneo al suo buon funzionamento, nonché i relativi costi di manutenzione e riparazione sono a carico del titolare dell'allacciamento.

7.10 Restano riservati gli articoli 676, 691, 693 e 742 del CCS.

7.11 L'Azienda può inoltre far capo all'espropriazione secondo le modalità previste dalla relativa legge.

II IMPIANTI E INFRASTRUTTURE

8. Rete e linee di distribuzione dell'Azienda

8.1 La rete dell'Azienda comprende le linee di distribuzione, gli impianti di trasformazione, gli armadi di distribuzione, le linee di allacciamento, le linee di alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica a monte del contatore come pure le linee di teleselezione, di telecomando e di telemisura.

8.2 Le linee di distribuzione servono all'urbanizzazione dei fondi e ad esse sono raccordati gli armadi di distribuzione e le linee di allacciamento degli impianti della Clientela.

9. Componenti dell'allacciamento

L'allacciamento si compone di diversi elementi (vedi schema allegato 2) e meglio:

9.1 Armadio di allacciamento

E' un armadio fornito dal proprietario tramite il suo installatore elettricista, adibito ad ospitare i collegamenti elettrici mediante cassetta d'introduzione, i sistemi di conteggio dell'energia, i DPS d'abbonato e altri allacciamenti quali per esempio telefono, comunicazione e altri vettori energetici. In questo contesto il proprietario, rispettivamente il suo installatore, prenderanno in considerazione le esigenze tecniche espresse dall'Azienda con particolare riferimento alla lettura a distanza da realizzare in un unico punto dei contatori acqua, gas, elettricità.

Lo spazio necessario per la posa dell'armadio deve essere messo a disposizione dal proprietario e la sua ubicazione concordata preventivamente con l'Azienda.

9.2 Cassetta d'introduzione

Contiene la testa cavo d'allacciamento ed il DPS d'allacciamento. Per definizione del limite di rete secondo l'OIBT, la cassetta d'introduzione fa parte dell'impianto interno. Il titolare dell'allacciamento ne è il proprietario e si occupa della manutenzione necessaria. La cassetta d'introduzione ed il suo contenuto sono da considerare parte integrante dell'immobile e non può essere pertanto rimossa o asportata dal proprietario per esempio in caso di vendita dell'immobile.

9.3 DPS

Tale elemento di protezione può essere costituito da fusibili oppure da interruttori automatici.

9.4 Tubo proteggi cavo

Il tubo proteggi cavo collega l'armadio d'allacciamento alla rete di distribuzione. L'Azienda lo posa, a spese del proprietario, anche sul terreno privato, seguendo le relative direttive tecniche. Nei casi eccezionali in cui il tubo proteggi cavo è posato dal proprietario, prima della chiusura dello scavo, lo stesso farà rilevare il tracciato dall'Azienda.

9.5 Cavo di allacciamento

Il cavo di allacciamento è posato e raccordato dall'Azienda.

9.6 Sistemi di conteggio dell'energia (contatori)

I contatori, gli apparecchi di misura e di comando (esclusi gli impianti di telelettura) vengono forniti e installati dall'Azienda e restano di sua proprietà; le spese di manutenzione sono a carico dell'Azienda. Il proprietario dell'immobile rispettivamente il Cliente, deve far eseguire a proprie spese e secondo le istruzioni dell'Azienda tutti gli impianti necessari all'allacciamento dei sistemi di conteggio dell'energia e di telecomando; il proprietario deve pure mettere a disposizione dell'Azienda lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi. I sistemi di conteggio di misura ed eventualmente quelli di ricezione del segnale di telecomando sono posati di regola dall'Azienda all'interno dell'armadio di allacciamento.

L'Azienda può chiedere che i sistemi di conteggio dell'energia siano accessibili dall'esterno e posti a ridosso della recinzione per mezzo di appropriate nicchie. Le spese di costruzione delle nicchie sono a carico del proprietario.

Questa norma è obbligatoria per le nuove case unifamiliari e le nuove case di vacanza.

Le spese di montaggio e smontaggio dei sistemi di conteggio dell'energia sono a carico dell'Azienda.

Per ulteriori dettagli sono applicabili le PAE.

9.7 Cabina di trasformazione

Laddove è necessaria la posa di una cabina di trasformazione, la centralizzazione dell'impianto principale raccordato alla cabina e la misura dell'energia devono essere eseguite nelle sue immediate vicinanze, se possibile in un locale adiacente. La posa di contatori nella cabina di trasformazione dell'Azienda non è ammessa.

Per nuovi allacciamenti o per il rifacimento di vecchi allacciamenti la fornitura/misura dell'energia è effettuata in BT e la cabina di trasformazione è di proprietà dell'Azienda. In casi particolari ed in conformità alle normative e prescrizioni applicabili al settore (Distribution Code), l'Azienda può concedere la fornitura/misura in MT.

9.8 Messa a terra

Nel punto di allacciamento il proprietario deve mettere a disposizione un collegamento adeguato per la messa a terra del PEN.

10. Proprietà dell'allacciamento

10.1 I morsetti d'entrata del DPS d'allacciamento sono il limite tra rete (di proprietà dell'Azienda) e impianto interno (di proprietà privata) e sono pure il punto di fornitura e di allacciamento.

10.2 Tutte le opere di genio civile relative all'allacciamento sono eseguite e pagate dal proprietario del fondo. Queste appartengono al proprietario del fondo sino al limite della propria particella.

10.3 Per contro le parti di genio civile dell'allacciamento su area pubblica o di terzi rimangono di proprietà dell'Azienda che se ne assume le relative spese di manutenzione.

10.4 Tutte le altre componenti dell'allacciamento - che non appartengono al proprietario secondo quanto indicato nei punti precedenti - sono di proprietà dell'Azienda che si occupa della relativa manutenzione e se ne assume i relativi costi.

11. Impianti interni

- 11.1 L'impianto interno è privato ed appartiene al proprietario dello stabile. Conformemente all'OIBT l'impianto interno ha inizio dai morsetti d'entrata del DPS d'allacciamento.
- 11.2 I proprietari sono tenuti a far eseguire e mantenere in buono stato e a riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato in apparecchi o in parti dell'impianto interno conformemente all'OIBT e alle prescrizioni tecniche del settore. I costi derivanti sono a loro carico.
- 11.3 Gli incaricati dell'Azienda devono poter accedere agli impianti interni degli stabili per casi urgenti e fondati motivi in ogni momento, per casi ordinari (il controllo delle installazioni, degli apparecchi, lettura dei contatori, ecc.) negli orari d'ufficio.
- 11.4 I sigilli dell'Azienda possono essere asportati unicamente previa autorizzazione della stessa.
- 11.5 A seconda della periodicità di controllo, l'Azienda richiede al proprietario dell'impianto il rapporto di sicurezza RaSi, rilasciato da un controllore autorizzato.

III TIPOLOGIA DI ALLACCIAMENTO

12. Tipi di allacciamenti

- 12.1 Allacciamenti definitivi
Sono considerati tali gli allacciamenti permanenti e facenti parte dell'immobile. I costi relativi sono regolati nell'allegato 1. Di solito sono eseguiti mediante cavi sotterranei.
- 12.2 Piccoli allacciamenti monofase
Vengono concessi allacciamenti monofase solo per piccoli impianti come per esempio: cabine telefoniche, distributori automatici di biglietti, amplificatori TV, specchi riscaldati, ecc.
- 12.3 Allacciamenti provvisori per cantieri
Siamo in presenza di un allacciamento provvisorio allorché vi è una alimentazione di cantiere destinata a essere rimossa al termine dei lavori di costruzione. L'allacciamento provvisorio di cantiere deve essere smontato al momento della messa in esercizio del nuovo allacciamento definitivo. I costi relativi all'allacciamento provvisorio figurano nell'allegato 1.
- 12.4 Allacciamenti manifestazioni temporanee
Sono considerati tali gli allacciamenti provvisori per feste, esposizioni, manifestazioni e spettacoli ecc. che durano da pochi giorni a qualche settimana. Tale allacciamento è alimentato mediante quadro o colonnetta messa a disposizione dall'Azienda. I costi relativi sono contemplati nell'allegato 1.
- 12.5 Allacciamenti lampade pubbliche
Qui sono considerati gli allacciamenti per la rete di illuminazione pubblica, per impianti di decorazione, impianti natalizi e cartelli luminosi.
I costi relativi sono contemplati nell'allegato 1.

IV PROCEDURA

13. In generale

13.1 La procedura qui di seguito descritta si applica sia ai nuovi allacciamenti che alle modifiche/ampliamenti di quelli esistenti, come pure agli allacciamenti provvisori, per manifestazioni temporanee e nei casi di installazione di apparecchi suscettibili di creare perturbazioni.

14. Domanda d'allacciamento (avviso d'installazione)

14.1 L'Azienda esegue per principio tutti gli allacciamenti di nuovi impianti alla rete di distribuzione nel limite degli articoli 5 e 6 previo espletamento delle pratiche amministrative della domanda di allacciamento.

14.2 Ogni richiesta di nuovo allacciamento o modifica di allacciamento e/o potenziamento già esistente deve essere formulata tramite il modulo delle Aziende denominato "Avviso d'installazione".

14.3 La richiesta deve essere inoltrata dall'installatore elettricista autorizzato che rappresenta il proprietario nei confronti dell'Azienda, corredata dallo schema e da una planimetria dettagliata del fondo sul quale sorge lo stabile o l'impianto da allacciare.

14.4 La planimetria deve essere chiara in modo da poter localizzare senza difficoltà il luogo, il Comune, eventualmente il quartiere o la frazione, la strada dove si trova lo stabile interessato.

14.5 La richiesta di allacciamento deve contenere l'indicazione delle potenze da installare e da raccordare alla rete secondo le prescrizioni tecniche.

14.6 In particolare è necessaria l'autorizzazione dell'Azienda per l'installazione di impianti o apparecchi che potrebbero causare disturbi alla rete quali armoniche, forti oscillazioni di tensione (saldatrici, motori, convertitori statici, ecc.) oppure che potrebbero assorbire eccessivamente la tensione di telecomando dell'Azienda. A tale scopo il Cliente dovrà compilare l'apposito formulario ESI (Formulario tecnico per la valutazione delle perturbazioni), scaricabile dal sito internet www.elettricità.ch.

14.7 In particolare l'installazione d'impianti produttori di energia (IPE) indipendenti deve essere comunicata all'Azienda.

I produttori indipendenti sono tenuti ad assumersi le spese per tutti i provvedimenti necessari ad evitare effetti perturbatori e pericolosi sulla rete dell'Azienda. Devono inoltre provvedere affinché, in caso di interruzione di corrente o sospensione nella rete dell'Azienda, i loro impianti vengano automaticamente disinseriti e non possano venire riallacciati prima del reinserimento della tensione nella rete dell'Azienda.

15. Progetto di allacciamento

15.1 L'Azienda decide sul tipo, sul modo di esecuzione, sul punto di derivazione di un allacciamento, sul tracciato e sulla sezione dei cavi. L'Azienda decide inoltre il punto di collegamento alla rete, in particolare il luogo ed il livello di tensione. Qualora il proprietario esprimesse esigenze particolari i costi supplementari derivanti gli saranno addebitati.

15.2 Nella definizione del progetto di allacciamento l'Azienda tiene conto nella misura del possibile dei desideri del richiedente, in particolare per definire il punto di introduzione come pure la posizione della cassetta d'introduzione, dei sistemi di conteggio dell'energia e di comando.

V ESECUZIONE

16. Numero di allacciamenti per stabile

- 16.1 L'Azienda esegue di regola un solo allacciamento per ogni immobile alimentato dalla rete di distribuzione.
- 16.2 Per stabili appartenenti allo stesso complesso può essere concesso un solo allacciamento in accordo con l'Azienda, con derivazioni che costituiscono parte integrante dell'impianto interno e pertanto devono essere eseguite a spese e a cura del proprietario.
- 16.3 L'Azienda ha il diritto di collegare più stabili mediante un'unica condotta comune, come pure di derivare da qualsiasi allacciamento altri raccordi, indipendentemente dai contributi precedentemente pagati.
- 16.4 L'Azienda si riserva altresì di fare iscrivere nel Registro fondiario le servitù relative a questi raccordi e quelle determinate dalla presenza di impianti di distribuzione di sua proprietà.

17. Costruzioni accessorie

- 17.1 Le costruzioni accessorie quali autorimesse, rustici e altri impianti che interessano un unico complesso, devono essere alimentate in derivazione dell'impianto interno principale.
- 17.2 Se le costruzioni accessorie e lo stabile principale sono divise da aree pubbliche, l'Azienda decide in merito alle modalità di allacciamento.

18. Rifiuto d'allacciamento

- 18.1 L'Azienda può rifiutare l'allacciamento in particolare quando gli impianti:
- a) non sono conformi ai disposti delle presenti CG;
 - b) non sono conformi alle normative internazionali, federali, cantonali e alle prescrizioni del settore elettrico;
 - c) sono stati eseguiti da ditte o persone che non sono in possesso di un'autorizzazione ad installare, secondo l'OIBT;
 - d) disturbano gli impianti elettrici dei Clienti vicini causando armoniche, effetti di risonanza, abbassamenti di tensione oltre i limiti delle normative e raccomandazioni tecniche in vigore;
 - e) assorbono in maniera eccessiva il segnale di telecomando dell'Azienda.
- 18.2 I costi relativi ai provvedimenti necessari all'eliminazione degli inconvenienti citati e derivanti dalla relativa messa in conformità sono a carico del Cliente.
- 18.3 Queste disposizioni si applicano parimenti a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento rifacimento di un impianto o di apparecchi precedentemente ammessi e approvati.

19. Modalità d'esecuzione

- 19.1 I collegamenti tra la rete di distribuzione e il punto d'allacciamento vengono eseguiti dall'Azienda o dai suoi incaricati.
- 19.2 L'Azienda esegue l'allacciamento entro un termine stabilito tra le parti allorché tutte le condizioni tecniche e amministrative sono adempiute (in particolare l'ottenimento dei permessi di costruzione, rispettivamente, se necessaria, l'approvazione dell'Ispettorato federale a corrente forte (ESTI) e il pagamento del contributo richiesto per l'allacciamento).
- 19.3 Nel caso in cui è prevista l'iscrizione a Registro Fondiario di servitù gravanti i fondi, l'allacciamento viene attivato solo se le relative convenzioni sono state firmate e debitamente iscritte.

VI ESERCIZIO

20. Modifiche di allacciamento

- 20.1 Se il proprietario, con trasformazioni o ricostruzioni sul suo fondo, provoca lo spostamento, la modifica o il rifacimento dell'allacciamento esistente, tutte le spese che ne derivano sono a suo carico. Anche per le modifiche di allacciamento già esistente è necessario inoltrare il modulo "Avviso d'installazione" secondo la procedura di cui all'articolo 14.
- 20.2 L'Azienda, previo esame della situazione che rende necessaria una modifica dell'allacciamento definisce, in accordo con il proprietario, i dettagli del nuovo allacciamento.
- 20.3 Nel caso di sostituzione della rete aerea con una rete sotterranea, essa stabilirà, sentito il proprietario, la ripartizione delle spese per il nuovo allacciamento.
- 20.4 Se la modifica richiede un incremento di potenza, l'aspetto finanziario è regolato dall'articolo 24.
- 20.5 Le opere civili sono ripartite tra il proprietario e l'Azienda, analogamente a quanto stabilito per i nuovi allacciamenti.
- 20.6 Per necessità della rete di distribuzione il proprietario, se richiesto, deve accordare all'Azienda il permesso di mantenere a tempo indeterminato sul suo fondo le paline o i pali necessari all'impianto di distribuzione, anche se il nuovo raccordo del suo stabile è stato eseguito mediante cavo sotterraneo.
- 20.7 Il proprietario che è stato allacciato alla rete non ha in nessun caso diritto di richiedere la restituzione parziale o totale del contributo di allacciamento versato in passato, anche se riduce il valore della potenza richiesta.
- 20.8 Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo in relazione alle richieste di potenziamento o di modifica di un allacciamento esistente, valgono per analogia le disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti.

21. Manutenzione dell'allacciamento

- 21.1 L'Azienda si assume l'onere della manutenzione della parte elettrica degli allacciamenti e della rimozione dei guasti che dovessero manifestarsi per cause non imputabili a colpa o negligenza di terzi.
- 21.2 Al proprietario dell'allacciamento spetta la manutenzione delle opere di genio civile sul suo sedime.
- 21.3 Se la manutenzione o la riparazione di un allacciamento richiede la demolizione e il rifacimento o l'aggiramento dei manufatti costruiti su quell'area privata sopra il tracciato dei cavi, la spesa che ne deriva è a carico del proprietario del manufatto.
- 21.4 Trascorsi 35 anni (trentacinque) dall'esecuzione di un allacciamento, qualora per un riassetto generale della rete nella zona, questo non offrisse più sufficienti garanzie di affidabilità o di sicurezza, l'Azienda può imporre il suo rifacimento, definendo in accordo con il proprietario le caratteristiche del nuovo raccordo. I costi derivanti sono a carico del titolare dell'allacciamento.
- 21.5 Qualora il proprietario dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione e sostituzione dell'allacciamento, è data facoltà all'Azienda di interrompere l'erogazione di energia elettrica dandone tempestivo avviso previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine per il pagamento.
- 21.6 In ogni momento l'Azienda è autorizzata ad intervenire per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento nei casi di comprovata necessità e/o qualora lo stesso non fosse più conforme alle vigenti normative, ponendo a carico del proprietario dell'allacciamento le relative spese per quanto di sua spettanza.

21.7 Di regola il proprietario dell'allacciamento viene preventivamente informato dell'intervento dall'Azienda. Restano riservati i casi di urgenza.

VII ASPETTI FINANZIARI

22. Costi a carico del proprietario

22.1 In generale

Il contributo è richiesto per un allacciamento, diramato da una rete esistente o da estendere, nei limiti indicati degli articoli 5 e 6.

L'Azienda stabilisce mediante tariffario allegato alle presenti CG la misura della partecipazione alle spese di raccordo alla rete di distribuzione secondo la potenza richiesta dell'allacciamento.

22.2 Durata di vita dell'allacciamento

L'ammontare del contributo d'allacciamento a carico del proprietario corrisponde ad un importo versato una tantum per la durata di vita di un allacciamento di regola 35 (trentacinque) anni. Dopo questo termine, nei casi di rifacimento dell'allacciamento, il proprietario dell'allacciamento pagherà unicamente il costo del cavo posato e i costi accessori, ma non più il contributo di potenza.

Nell'ipotesi di potenziamento dell'impianto si applica l'articolo 24.2.

22.3 Allacciamenti in cavo sotterraneo

L'allegato 1 definisce il contributo per l'allacciamento mediante cavo sotterraneo. La relativa tabella consente di calcolarlo, in funzione del valore della corrente in Ampères del DPS.

Il contributo di allacciamento è composto unicamente dal contributo di potenza, ossia il contributo per la messa a disposizione della potenza richiesta.

22.4 Allacciamento di un produttore indipendente

Il contributo di allacciamento per un produttore indipendente è il medesimo che quello fatturato agli altri proprietari. Le spese necessarie all'eventuale potenziamento della rete dell'Azienda rese necessarie dall'immissione di elettricità da parte di produttori indipendenti, fanno parte delle prestazioni di servizio della società nazionale di rete Swissgrid, che se ne assume i relativi costi. A tale scopo l'Azienda dovrà preventivamente sottoporre a ECom per approvazione i costi relativi al progetto di potenziamento della rete secondo quanto disposto da OAEI.

22.5 Allacciamenti aerei

L'allacciamento mediante linea aerea non viene di regola concesso per i nuovi impianti ed è comunque limitato a 44 kVA (63 A) quale valore massimo del DPS d'allacciamento.

I casi di allacciamenti aerei verranno trattati separatamente e i prezzi concordati volta per volta.

23. Altri costi a carico del proprietario

23.1 Sono pure a carico del proprietario:

- la messa a disposizione di un collegamento situato nell'armadio di introduzione ad un dispersore di terra idoneo;
- l'eventuale installazione, a valle dei DPS d'allacciamento, di scaricatori contro sovratensioni di origine atmosferica;
- gli eventuali indennizzi a terzi per diritti di attraversamento, taglio piante, danni alle colture e acquisizione dei permessi per la posa di pali, cavi o altri.

24. Aumento della potenza installata

24.1 Per gli aumenti della potenza installata sono applicabili le disposizioni relative ai nuovi allacciamenti.

24.2 Nel caso di aumento della potenza installata di un impianto, il contributo viene calcolato secondo l'allegato 1, considerando l'aumento della potenza richiesta rispetto a quella precedentemente allacciata.

24.3 In particolare la nuova tassa di allacciamento viene fissata tenendo conto di quella già versata.

25. Oneri a carico dell'Azienda

25.1 Gli oneri dell'Azienda comprendono l'estensione dell'impianto principale e la messa in opera del raccordo all'impianto del proprietario entro i limiti di applicazione citati all'articolo 5.

26. Modalità di pagamento

26.1 L'Azienda allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione dell'allacciamento.

26.2 A ricezione dell'offerta sottoscritta, l'Azienda provvede all'emissione di una fattura di importo corrispondente. Il pagamento della stessa dovrà essere effettuato entro i termini indicati.

26.3 Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico è data facoltà all'Azienda di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.

26.4 Al termine dei lavori, il titolare dell'allacciamento dovrà aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di energia elettrica rispettivamente il mancato collegamento alla rete. Debitore dei contributi è il proprietario dell'allacciamento.

26.5 L'Azienda indirizza al Cliente in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine, scaduto il quale notifica una diffida di pagamento con comminatoria dell'interruzione della fornitura di energia. Le relative spese di incasso e di intervento del personale dell'Azienda saranno addebitate al proprietario dell'allacciamento, secondo quando previsto dalle CG fornitura.

VIII SICUREZZA, CONTROLLO IMPIANTI E SPESE

27. Protezione delle persone e degli impianti

27.1 Se il Cliente o il proprietario intende eseguire o far eseguire da terzi, in prossimità di impianti elettrici, lavori di qualsiasi genere (taglio di alberi, lavori di costruzione con mezzi meccanici, scavi, esplosioni, ecc.) che potrebbero danneggiare gli impianti, metterne in pericolo l'esercizio o terze persone, egli dovrà avvertire tempestivamente l'Azienda che ordinerà le misure di sicurezza adeguate e fisserà la partecipazione alle spese.

27.2 Se in prossimità di un allacciamento aereo il titolare dell'allacciamento deve eseguire lavori (rinnovo di facciate, rifacimento tetto, ecc.) che comportano il pericolo di contatto con i conduttori nudi, egli dovrà avvertire preventivamente l'Azienda che provvederà all'isolazione dei conduttori o alla messa fuori esercizio della linea. L'Azienda si riserva di chiedergli una partecipazione alle spese.

27.3 Il Cliente o il proprietario che intende eseguire o far eseguire da terzi lavori di scavo di qualsiasi genere su area pubblica o privata deve preventivamente informarsi presso l'Azienda sull'esistenza e sulla posizione di eventuali condotte elettriche sotterranee in cavo con la richiesta delle relative planimetrie aggiornate. Prima del riempimento dello scavo, il Cliente o il proprietario deve nuovamente mettersi in contatto con l'Azienda affinché i cavi messi allo scoperto possano essere rilevati, controllati e protetti.

IX ASPETTI LEGALI

28. Sanzioni

28.1 L'Azienda si riserva di procedere contro i contravventori alle presenti CG a norma del diritto Svizzero.

28.2 Restano riservate le disposizioni penali.

29. Contestazioni di ordine tecnico

29.1 Nei casi previsti dalla legge, ed in particolare nei casi controversi, l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) decide se un impianto soddisfa le prescrizioni dell'OIBT. La relativa decisione può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale.

29.2 Per tutti gli altri casi di contestazioni, dove la competenza dell'Ispettorato non è fissata dalla legge, si applicano gli articoli seguenti.

30. Altre contestazioni: diritto applicabile e foro

30.1 Contro le decisioni dell'Azienda è data facoltà di adire le vie giudiziarie secondo le norme del diritto svizzero.

30.2 Divergenze che dovessero sorgere riguardo all'interpretazione delle presenti CG e sulle questioni di diritto privato degli allacciamenti verranno definite secondo il diritto svizzero dai tribunali ordinari e in prima istanza dalla pretura.

30.3 Foro competente per ogni contestazione è quello di Mendrisio.

X DISPOSIZIONI FINALI

31. Approvazione

31.1 Le presenti CG hanno validità con l'approvazione da parte da parte di Municipio, Consiglio Comunale e Consiglio di Stato (Dipartimento delle Istituzioni, sezione Enti locali).

32. Entrata in vigore

32.1 Le presenti CG, approvate dal Municipio di Mendrisio il 2 febbraio 2010, con risoluzione n° 1783, dal Consiglio Comunale di Mendrisio il 17 maggio 2010 e dal Dipartimento delle Istituzioni, sezione Enti locali il 30 settembre 2010, entrano in vigore il 1° gennaio 2011.

32.2 Le stesse sostituiscono e annullano ogni precedente disposizione in materia.

Allegati:

- 1: Contributi di allacciamento alla rete elettrica
- 2: Schema allacciamento
- 3: Compensorio distribuzione elettricità AIM

CONTRIBUTI D'ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

1. Base legale

- 1.1 La nuova Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) del 23 marzo 2007 e relativa Ordinanza (OAEI) del 14 marzo 2008, nonché le CG allacciamenti, costituiscono la base legale del presente regolamento, le cui tariffe vengono applicate in tutta la zona di distribuzione dell'Azienda.

2. Disposizioni generali

- 2.1 Il contributo d'allacciamento è prelevato mediante fattura emessa dall'Azienda con termine di pagamento 30 giorni.
- 2.2 Il contributo d'allacciamento è dovuto al più tardi al momento dell'esecuzione del nuovo allacciamento della struttura oggetto della domanda.
- 2.3 Lo stesso contributo è dovuto per tutte le nuove costruzioni, per analogia, in caso di potenziamento di un allacciamento esistente.
- 2.4 Il contributo d'allacciamento è stabilito in base alla potenza richiesta (espressa in kVA).

3. Calcolo della potenza garantita

- 3.1 Impianti con un solo DPS d'abbonato: In caso di un unico DPS d'abbonato, in serie con il DPS d'allacciamento, la potenza garantita è calcolata sulla base della portata del DPS d'abbonato.
- 3.2 Impianti con due o più DPS d'abbonato: La potenza garantita è calcolata sulla base della portata del DPS d'allacciamento.

4. Contributi d'allacciamento

- 4.1 Il punto d'allacciamento alla rete elettrica viene fissato in modo inappellabile dall'Azienda in funzione della potenza richiesta e secondo la configurazione della rete di distribuzione nella zona considerata. I contributi d'allacciamento sono stabiliti dal municipio mediante ordinanza sulla base delle seguenti tabelle, (IVA esclusa):
- 4.2 Tasse per nuovi allacciamenti

Descrizione	Minimo CHF/kVA	Massimo CHF/kVA
I primi 50 kVA*	70	200
Oltre i 50 kVA fino a 100 kVA	100	260
Oltre i 100 kVA	130	320
A seconda del punto d'allacciamento valgono le seguenti riduzioni:		
Allacciamenti alla rete bassa tensione	0%	0%
Allacciamenti alla rete media tensione	30%	60%

* Viene comunque prelevato un contributo base minimo per una potenza di 17 kVA (25A)

4.3 Tasse per allacciamenti temporanei*

Descrizione	Minimo CHF	Massimo CHF
Cantieri	80	500
Manifestazioni	0	200

* Fino ad una potenza massima di 87 kVA (125 A). Per potenze maggiori verrà allestito un preventivo a regia.

4.4 Tasse per riscaldamento elettrico

Descrizione	Minimo CHF/kVA	Massimo CHF/kVA
Diretto libero	160	300
Diretto limitato	140	300
Accumulazione 8 ore	100	300
Accumulazione 11 ore	110	300
Accumulazione 14 ore	120	300
Pompa di calore	0	300

4.5 Nelle zone non edificabili o in zone edificabili isolate e di piccole dimensioni i costi effettivi per la costruzione di nuovi impianti o per il potenziamento di impianti esistenti sono interamente a carico del Cliente.

5 Aumento di potenza

5.1 In caso d'ampliamento di un impianto esistente la partecipazione viene calcolata in base alla differenza fra nuova e vecchia potenza, con riferimento al punto 3.

6 Riduzione della potenza e disdetta dell'allacciamento

6.1 Il contributo d'allacciamento corrisponde ad un versamento una tantum. La rinuncia all'allacciamento o la riduzione di potenza richiesti dal cliente non danno diritto a nessun rimborso.

6.2 La richiesta di riduzione delle tasse d'abbonamento previste nelle tariffe per la fornitura di energia elettrica è considerata come una riduzione della potenza garantita.

7 Linee aeree

7.1 Non vengono di regola eseguiti allacciamenti con linee aeree. Nel caso in cui, per motivi tecnici, si dovesse derogare a questa regola al Cliente verrebbero fatturati i costi effettivi maggiorati del 40% a copertura dei costi di manutenzione capitalizzati.

8 Opere di genio civile


8.1 Le opere civili necessarie per l'allacciamento vengono eseguite dal cliente a proprie spese e secondo le direttive dell'Azienda. Le AIM forniscono, posano i tubi portacavi ed eseguono i rilievi.

9 Rimborsi

9.1 Il proprietario che è stato allacciato alla rete di distribuzione, non ha in nessun caso diritto di richiedere la restituzione parziale o totale del contributo di allacciamento versato, se riduce il valore della potenza richiesta, vi rinuncia per trasloco degli impianti o procede alla demolizione dello stabile.

Limite tra la linea di raccordo della rete di distribuzione a bassa tensione e l'impianto elettrico
(secondo OIBT art. 2, par. 2)

Limite di un allacciamento alla rete di bassa tensione, esempio secondo VSE 2.100 d/f




* possono essere integrati nell'armadio d'allacciamento

DIS	D.MARONI
DATA	2010.11.10
SCALA	1: 40'000
NO.DIS.	15-10

ALLEGATO 3 :
 COMPENSORIO DISTRIBUZIONE ELETTRICITÀ
 DELLE AZIENDE INDUSTRIALI MENDRISIO
 STATO AL 10.11.2010

AIM
 Aziende Industriali Mendrisio
 Via Vincenzo Vela 9 CH - 6850 Mendrisio
 Tel 091 / 646 18 26 - Fax 091 / 646 43 83
<http://www.almonline.ch> - Infoalm@almonline.ch



— COMPENSORIO OPERATIVO AIM
 — COMPENSORIO OPERATIVO AIL